

ORIGINALE

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

| | |
|---|---------------|
| Codice ente 11142 | Protocollo n. |
| DELIBERAZIONE N. 91 in data: 22.12.2025 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/> | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EX ART. 1
COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 AL . DIPENDENTE
BOIOCCHI DIEGO PRESSO IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO
ALBAREDO.**

L'anno **duemilaventicinque** addi **vendredi** del mese di **dicembre** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | |
|---------------------|----------|
| BELFORTI ALESSANDRO | Presente |
| BACCHIO PRIMO CARLO | Presente |
| COVINI DAVIDE | Presente |
| | |
| | |

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di G.C. n. 91 del 22.12.2025

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, come modificato dal DL 74/2023, prevede che "I Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggiava come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall' art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;
- il Ministero dell'interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art 1, comma 557, della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

Visti:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, recepito in toto dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26 maggio 2014, che mette in evidenza l'aspetto di "deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro espresso dall'art. 53, del d.lgs. n. 165/2001", individuando la ratio dell'istituto nella finalità di consentire ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali, di piccole dimensioni ovvero associati tra loro o che si trovano in particolari difficoltà nello svolgimento dei compiti istituzionali per carenza di personale;

- le deliberazioni: n.17/2008 della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n.3 e n.23 del 2009 della Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

- la deliberazione n. 149/2023 della Corte dei Conti – sezione Regionale di controllo per la Puglia che sottolinea che "l'atto autorizzatorio avrà ad oggetto essenzialmente la definizione dei tempi e dei modi attraverso i quali l'attività lavorativa svolta presso l'Ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza" e "non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di scavalco condiviso";

Richiamati:

- l'art. 53 D.Lgs 165/2001, che stabilisce al comma 7: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza", e al comma 8: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";

Considerato che il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

Atteso che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Campospinoso Albaredo non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro in favore di questo Ente;

Vista:

- la nota pervenuta in atti all'ente con protocollo n. 7823 del 11.12.2025, con cui il Comune di Campospinoso Albaredo chiedeva l'utilizzo del dipendente Boiocchi Diego per n.12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 ,per il periodo 01.01.2026 al 31.12.2026;

Rilevato che il conferimento dell'incarico al dipendente da parte di altra Amministrazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali;

Dato atto che il dipendente interessato ha dichiarato la disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa in oggetto;

Tenuto conto che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi per l'attività resa a favore del Comune di Campospinoso Albaredo saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

Evidenziato, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Arena Po;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente Boiocchi Diego, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, oltre l'orario d'obbligo, nei limiti di orario contrattualmente previsto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Uffici e Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L., d.lgs n. 267/2000, in base al quale è riconosciuta alla Giunta la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita del parere di regolarità contabile finanziaria;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato a norma dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi Favorevoli

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, il dipendente Boiocchi Diego, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Campospinosa Albaredo per n.12 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, per il periodo 01.01.2026 al 31.12.2026;
2. Di dare atto che il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
3. Di precisare che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Campospinosa Albaredo non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro in favore di questo Ente;
4. Di dare atto che il Comune di Campospinoso Albaredo provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto al dipendente autorizzato, relativamente alle ore ivi prestate dallo stesso;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 24.12.2025 al 08.01.2026
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, **24.12.2025**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- La presente pubblicazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**